



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI

nel Consiglio degli Studenti e nei Consigli delle Scuole di Ateneo

IL RETTORE

Vista la Legge n° 240/2010;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento generale di Ateneo;

Visto il Regolamento delle elezioni;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2013 istitutiva delle cinque strutture di raccordo, denominate Scuole;

Considerata la scadenza delle rappresentanze studentesche nel Consiglio degli Studenti e nei Consigli delle suddette Scuole;

Vista la nota prot. 98895/2016 relativa alla composizione dei Consigli delle Scuole per il triennio 2017/2019;

Sentiti i rappresentanti degli studenti negli Organi di governo dell'Ateneo

DECRETA

Art. 1

Sono indette le elezioni delle rappresentanze degli Studenti nei seguenti Organi:

- Consiglio degli Studenti
- Consigli delle Scuole

Art. 2

1. Le votazioni avranno luogo:

martedì 13 marzo dalle ore 9:00 alle ore 16:00

e

mercoledì 14 marzo 2018 dalle ore 9:00 alle ore 13:00

2. I seggi elettorali saranno ubicati presso le Scuole ed i Poli universitari.

3. Il numero dei rappresentanti da eleggere, pari al 20% dei componenti del Consiglio della Scuola, è così determinato:

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Consiglio degli Studenti | 02 studenti per Scuola (totale 10) |
| • Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali | 04 studenti |
| • Scuola Politecnica | 08 studenti |
| • Scuola di Medicina e Chirurgia | 05 studenti |
| • Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale | 05 studenti |
| • Scuola delle Scienze di Base e Applicate | 06 studenti |

4. Gli studenti eletti nel Consiglio degli Studenti saranno componenti di diritto del Consiglio della relativa Scuola.

Art. 3

1. Sono ammessi al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti per l'A.A. 2017/2018 a un Corso di Laurea, del vecchio o nuovo ordinamento, di Laurea magistrale o Laurea magistrale a ciclo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

unico nonché gli iscritti alle Scuole di Specializzazione afferenti alle Scuole, alla data del primo giorno di votazioni.

2. Sono esclusi dall'elettorato attivo coloro che, alla data del primo giorno di votazioni, risultino già laureati, trasferiti presso altre Università o che abbiano perso la qualità di studente dell'Ateneo.
3. La Commissione Elettorale cura la pubblicazione dell'elenco degli elettori.
4. Sono candidabili ed eleggibili tutti gli studenti, che alla data della presentazione delle candidature o delle liste, sono regolarmente iscritti ai corsi di Laurea, Laurea magistrale o Laurea magistrale a ciclo unico e che non si trovino oltre il primo anno fuori corso nel medesimo corso, nonché gli iscritti ad una Scuola di specializzazione.

Art. 4

1. Gli eletti durano in carica un biennio.
2. La perdita della qualità di studente dell'Ateneo comporta la decadenza dalla carica di rappresentante. Tale ipotesi non si verifica laddove lo studente eletto - conseguita la Laurea triennale - si iscriva ad un Corso di Laurea magistrale entro il primo anno accademico utile ai fini dell'iscrizione, senza soluzione di continuità.
3. La sospensione per motivi disciplinari interrompe l'esercizio dei diritti connessi alla carica per il periodo corrispondente.
4. Nei casi di decadenza, rinuncia, dimissioni o di ogni altra ipotesi di perdita della qualità di studente, il seggio sarà attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto, purché regolarmente iscritto all'anno accademico in corso.
5. Nel caso di esaurimento della graduatoria o della lista si procederà con elezioni integrative per il periodo di mandato residuo.

Art. 5

1. Le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio degli Studenti sono svolte con il sistema maggioritario.
2. Le elezioni delle rappresentanze nelle Scuole sono svolte con il sistema dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale; sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 5% dei voti validi complessivi.
3. Al fine di garantire il rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini nell'accesso alle cariche, almeno un terzo dei candidati presente in ciascuna lista, deve appartenere ad uno dei due generi, pena l'inammissibilità della stessa lista. Pertanto, nel caso di liste con 2, 3 o 4 candidati almeno uno di essi deve appartenere ad uno dei due generi; nel caso di liste con 5, 6 o 7 candidati almeno due di essi devono appartenere ad uno dei due generi; nel caso di liste con 8 candidati almeno tre devono appartenere ad uno dei due generi. È possibile presentare liste con un solo candidato.
4. Le liste potranno contenere un numero massimo di candidature uguale alla componente da eleggere in ciascuna Scuola. I candidati designati per le Scuole dovranno appartenere ad uno dei Corsi di studio afferenti alla Scuola e alle diverse tipologie (Corsi di Laurea e Laurea Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico ed alle Scuole di Specializzazione) e potranno essere indicati nella misura massima di due, pena l'inammissibilità della stessa lista, per un solo Corso di studio.
5. Le liste, distinte per ciascuna elezione, devono essere depositate presso l'Ufficio Elettorale dell'Ateneo (Piazza Marina 61 - Palazzo Chiaromonte "Steri" - piano ammezzato) e acquisite al protocollo, ovvero trasmesse tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica: pec@cert.unipa.it, **ENTRO E NON OLTRE le ore 12:00 di giovedì 1 marzo 2018**.
6. Farà fede l'orario di protocollazione della documentazione ovvero di trasmissione se presentata tramite PEC.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

7. Le liste pervenute oltre il termine sopra indicato saranno escluse dalla partecipazione alle elezioni.
8. Per le elezioni dei rappresentanti in ognuno degli Organismi è ammessa una sola candidatura; in caso di più candidature è valida quella depositata per prima.
9. Unitamente alla lista dei candidati, indicati con nome, cognome, luogo e data di nascita, corso di studio, anno di corso, numero di matricola, numero di telefono cellulare e contrassegnati con numeri progressivi, in numero non superiore a quello dei rappresentanti da eleggere, devono essere presentati i seguenti documenti:
 - a) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione all'A.A. 2017/2018 ad un corso di studi sottoscritta dal presentatore della lista che sarà considerato il Responsabile di lista;
 - b) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di accettazione della candidatura e di iscrizione all'A.A. 2017/2018 ad un corso di studi sottoscritta dai candidati;
 - c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del presentatore della lista e di ogni candidato;
 - d) sottoscrizione della lista da parte di almeno 100 di studenti che godono dell'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti cui la lista si riferisce. Le sottoscrizioni dovranno essere apposte sulla modulistica precedentemente compilata e vidimata in originale dal competente Ufficio Elettorale. I sottoscrittori della lista devono indicare nome e cognome, numero di matricola, corso di studio e gli estremi di un documento di identità. Può essere sottoscritta una sola lista. In caso di sottoscrizione di più liste è valida quella effettuata per la lista protocollata per prima.
 - e) un contrassegno della lista, possibilmente in bianco e nero, racchiuso in un cerchio, in formato sia cartaceo che in file digitale (jpeg, gif, word).
Non sono ammessi contrassegni capaci di generare facilmente confusione ovvero riproducenti simboli o scritte vietate dalla legge. Eventuali sigle devono essere esplicitate nella documentazione con la dicitura per esteso. La stampa dei contrassegni nelle schede sarà effettuata in bianco e nero su carta colorata.
10. Il Responsabile della lista, avvalendosi dell'autocertificazione di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara e garantisce l'autenticità delle sottoscrizioni della lista; avrà facoltà di designare elettori quali rappresentanti di lista, in ragione di uno per ciascun seggio elettorale. Tale designazione dovrà pervenire all'Ufficio Elettorale **entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 8 marzo 2018**. I rappresentanti di lista, a pena di decadenza dalla nomina, dovranno presentarsi e accreditarsi al Presidente del Seggio corrispondente entro e non oltre le ore 8:30 di martedì 13 marzo, ora d'inizio delle operazioni elettorali.
11. Il Responsabile della lista è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché consapevole delle conseguenze penali, amministrative e disciplinari cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o reticenti.
12. Le liste dei candidati saranno rese pubbliche secondo l'ordine di presentazione.
13. Avverso le determinazioni riguardanti l'ammissione delle liste gli interessati possono proporre alla Commissione elettorale motivata opposizione entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione delle liste ammesse. La Commissione decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.
14. Per ogni votazione potranno essere espresse le seguenti preferenze:

➤ Consiglio degli Studenti	01 preferenza
➤ Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	01 preferenza
➤ Scuola di Medicina e Chirurgia	02 preferenze
➤ Scuola Politecnica	03 preferenze
➤ Scuola delle Scienze di Base e Applicate	02 preferenze
➤ Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale	02 preferenze



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 6

1. Le candidature per il Consiglio degli Studenti, ai sensi dell'art. 10, comma 4, dello Statuto di Ateneo, andranno presentate personalmente nel corso della riunione del Corpo elettorale che avrà luogo **giovedì 1 marzo 2018 dalle ore 10:00 alle ore 12:00** presso lo Steri – Piazza Marina 61 ovvero per iscritto al Rettore (anche tramite PEC), allegando, a pena di ammissibilità della stessa, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, **entro le ore 12:00 di mercoledì 28 febbraio 2018**.
2. L'atto di candidatura dovrà contenere, a pena di inammissibilità della stessa:
 - a. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero di telefono cellulare, indirizzo di posta elettronica, numero di matricola, Corso di studio e Scuola per la quale la candidatura viene avanzata, anno di corso;
 - b. dichiarazione di iscrizione all'Anno Accademico e di presentazione della candidatura.
3. Il firmatario di tale atto è responsabile della veridicità delle dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché consapevole delle conseguenze penali e amministrative cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o reticente.

Art. 7

1. Lo spoglio delle schede votate avrà luogo dopo la chiusura delle votazioni.
2. Il voto di preferenza, ove non previste schede con l'indicazione nominativa dei candidati, si esprime indicando il cognome dei candidati prescelti; in caso di omonimia deve scriversi il nome ed il cognome e, ove necessario, l'anno di nascita.
3. Sono nulle le schede nelle quali il voto non risulti segnato con la matita fornita unitamente alla scheda elettorale, nonché quelle che presentino segni o indicazioni tali da rendere possibile l'identificazione dell'elettore.
4. Sono nulle le schede riportanti più di una preferenza.
5. Sono nulle le preferenze quando il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato, ovvero siano espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. In questi casi è valido il solo voto di lista.
6. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso una preferenza per un candidato, si intende che abbia votato anche la lista alla quale appartiene quel candidato. In questo caso, quindi, verrà assegnato sia il voto di lista che la preferenza. Il voto di lista va comunque assegnato in presenza di una assegnazione di preferenza.

Art. 8

1. Sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 5% dei voti validi complessivi. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi di preferenza riportati dal candidato. La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.
2. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le liste secondo l'ordine dei quozienti.
3. Stabilito il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, si procede con la formazione della graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali.
4. Risulteranno eletti gli studenti che avranno conseguito il maggior numero di preferenze e che, alla data della nomina, risultino in regola con l'iscrizione all'A.A.
5. A parità di voti verrà eletto lo studente più anziano di immatricolazione al Corso di studio ed in caso di ulteriore parità il più giovane di età.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 9

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali conferiti saranno trattati per le finalità di gestione del presente bando.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo.

Art. 10

La Commissione Elettorale è così composta:

Prof. Antonella Sciortino	Presidente
Prof. Maria Fatima Massenti	
Dott. Lorenzo Abbate	
Sig. Adele Nevinia Pumilia	
Sig. Chiara Puccio	
Dott. Angelo Neri	Segretario

Il Rettore
Prof. Fabrizio Micari